

TI_GERICHTE 12.2014.203 vom 17. März 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-03-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2014.203

FR: TI_GERICHTE 12.2014.203 du 17 mars 2016

IT: TI_GERICHTE 12.2014.203 del 17 marzo 2016

Regeste

Responsabilità del liquidatore di una SA

Erwägungen

E. 17

ottobre 2012 inc. n. 12.2011.104, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2013.96). Nel caso di specie è incontestabile che le prove offerte in questa sede dalla convenuta non costituiscono dei “nova” autentici, siccome erano preesistenti alla sentenza pretorile, o dei “pseudo nova”, in quanto avrebbero potuto essere prodotti già in primo grado se la convenuta avesse fatto uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, visto e considerato che, come detto, la decisione con cui il Pretore ne aveva a suo tempo rifiutato l’assunzione non era censurabile rispettivamente non poteva essere censurata in buona fede dalla convenuta. In questa sede quest’ultima ha invero sostenuto che quelle prove, specialmente quelle testimoniali, sarebbero state idonee a chiarire alcune circostanze rilevanti per l’esito della causa puntualmente indicate, senonché tale argomentazione, formulata qui per la prima volta, non può essere presa in considerazione, siccome irrita (art. 317 cpv. 1 CPC). 9. Prima di passare in rassegna le censure relative alle singole pretese creditorie va ancora evaso il rilievo della convenuta secondo cui essa avrebbe sollevato sia in risposta sia in duplica il tema della prescrizione (art. 760 CO), da essa ora limitato alla pretesa del veicolo Range Rover HSE 4.6, per cui, ritenuto che la vendita del veicolo e l’incasso del relativo prezzo erano noti agli attori almeno dall’ottobre 1998, la relativa eccezione avrebbe dovuto essere accolta. La convenuta ha invero ragione laddove ha rimproverato al Pretore di aver dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione, che in effetti non era stata fatta valere per la prima volta solo con le conclusioni ma era già stata sollevata in sede di duplica (p. 9). Essa non può però essere seguita laddove ha preteso che l’eccezione potesse essere accolta nel merito, non essendosi confrontata in questa sede con l’argomentazione abbondanziale del Pretore - per altro corretta (dato che il termine di prescrizione per le pretese in esame inizia a decorrere dal momento in cui il contratto di mandato è giunto a scadenza, DTF 99 II 442 consid. 5c, 133 III 37 consid. 3.2; TF 24 febbraio 2012 5A_30/2009 consid. 4.4.2; II CCA 26 giugno 2013 inc. n. 12.2011.167, 3 giugno 2015 inc. n. 12.2013.133) - secondo cui in ogni caso, oltre al termine assoluto (decennale) di prescrizione, pacificamente rispettato, anche quello relativo (quinquennale) era a sua volta stato ossequiato, visto che in data 29 settembre 2003 si era ancora in fase di liquidazione e la convenuta non aveva ancora emesso la sua liquidazione finale. 10. Nel merito la convenuta ha innanzitutto contestato di essere tenuta a risarcire a C_____ SA in liquidazione, in applicazione dell’art. 743 cpv. 1 e 4 CO, l’importo di fr. 9’500.-, corrispondente al minor prezzo ricavato dalla vendita del veicolo Range Rover HSE 4.6, di fr. 30’500.- (doc. J), rispetto alla stima di fr. 40’000.- da lei a suo tempo raccolta (doc. 17.2). Il rilievo è infondato. Essa ha innanzitutto osservato,

a torto, che la realizzazione avrebbe potuto avvenire tra il valore di fr. 28'500.- attribuito al veicolo nel bilancio al 31 dicembre 1996 (doc. G) e l'importo di fr. 40'000.- risultante dalla stima da lei raccolta. Essa stessa ha in effetti dato atto che la realizzazione doveva avvenire secondo il valore di realizzo e non di quello di continuazione o ancora di mercato (Forstmoser/Mayer-Hayoz/Nobel , Schweizerisches Aktienrecht, § 56 n. 80; Stäubli , Basler Kommentar, 3^a ed., n. 2 ad art. 742 CO), ma ha poi misconosciuto che il valore contenuto nel bilancio della società al 31 dicembre 1996, prima cioè della sua liquidazione e in un momento in cui essa era ancora pienamente attiva, era proprio il valore di continuazione. Essa ha in seguito rilevato che il perito giudiziario aveva ritenuto il valore di mercato di difficile realizzazione e aveva giustificato il valore realizzato tenendo conto delle circostanze. Non è così. Da una lettura del referto peritale non risulta in effetti che l'esperto si sia espresso in quei termini, egli essendosi limitato ad affermare che il veicolo, pur avendo un valore di mercato, da lui identificato nella valutazione Eurotax (doc. K), di circa fr. 50'000.-, era particolare ed aveva un mercato ristretto (perizia p. 6). Infondato è infine il rimprovero mosso al Pretore per aver ritenuto che la convenuta non avesse effettuato sufficienti tentativi per spuntare un prezzo migliore, visto e considerato che essa, neppure in questa sede, ha provato di essersi adoperata in tal senso, non avendo nemmeno preteso che le prove da lei ora offerte potessero essere rilevanti per il tema. 11. La convenuta ha censurato in questa sede anche l'assunto con cui il Pretore l'aveva condannata a rifondere a C_____ SA in liquidazione fr. 250'000.- di onorari esposti per le prestazioni svolte in un periodo di tempo inutilmente protrattosi in modo eccessivo. Essa ha in particolare contestato di aver violato gli obblighi contrattuali che le incombevano ed ha escluso che gli attori avessero dimostrato il danno da risarcire. 11.1 Il Pretore ha rimproverato alla convenuta di non aver immediatamente provveduto, sin dal momento dell'allestimento del bilancio iniziale di liquidazione del 7 dicembre 1997, ad esaminare criticamente se gli accantonamenti di fr. 2'767'210.- da lei effettuati a seguito delle insinuazioni di 34 clienti (poi di fatto mai concretizzate con puntuali azioni di rivendicazione) dovessero essere mantenuti, e di averlo in definitiva fatto solo dopo oltre 4 anni, il 15 gennaio 2002. Egli ha quindi ritenuto che questo agire della convenuta, parzialmente contrario ai dettami di legge, aveva generato, oltre ad un prolungamento dei tempi della liquidazione, alcune significative distorsioni nel decorso della stessa, dando adito alla presentazione ad opera della convenuta di un'istanza di autofallimento poi respinta e generando una ridda di contestazioni e di opposizioni non peregrine da parte degli attori e del revisore (che rifiutavano di approvare i conti con quegli accantonamenti) tali da causare altro importante dispendio di tempo da parte della convenuta. In questa sede la convenuta ha al proposito obiettato da una parte di aver sin dall'inizio posto in atto le iniziative necessarie per chiarire il buon fondamento delle pretese creditorie oggetto degli accantonamenti, come del resto risultava dal doc. 29 e dai testimoni di cui auspicava l'audizione; ha rilevato dall'altra di non poter essere resa responsabile per l'inoltro di un'istanza di autofallimento che allora s'imponeva; ed ha infine affermato di aver sempre cercato di salvaguardare gli interessi dei creditori in una liquidazione bancaria del tutto nuova, atipica e litigiosa. L'argomentazione della convenuta non è del tutto convincente. 11.1.1 Innanzitutto si osserva che il suo scritto 3 maggio 2000 alla Commissione federale delle banche (doc. 29, che riprendeva le considerazioni già esposte a quell'autorità con scritto 22 giugno 1999 di cui al doc. 24) era ben lungi dal provare che essa sin dal momento dell'allestimento del bilancio iniziale di liquidazione del 7 dicembre 1997 (doc. G) avesse già intrapreso le iniziative necessarie per chiarire il buon fondamento delle pretese creditorie oggetto degli accantonamenti (che presupponevano la

diffida ai clienti a far valere le loro pretese con le necessarie azioni di rivendicazione rispettivamente l'allestimento di un parere legale generale sull'attività svolta e specifico nelle richieste di risarcimento più importanti), mentre già si è detto che essa non poteva pretendere in questa sede, per comprovare quel fatto, l'audizione testimoniale dei suoi 5 collaboratori.

11.1.2 La convenuta può invece essere seguita laddove ha evidenziato di non poter essere resa responsabile per aver provveduto all'inoltro dell'istanza di autofallimento, che in presenza di una situazione di indebitamento costituiva per altro un obbligo (art. 743 cpv. 2 CO; Stäubli, op. cit., n. 11 ad art. 743 CO). A fronte dell'inserimento, per altro corretto (perizia p. 13 seg.), di un accantonamento di fr. 2'767'210.09 nel bilancio iniziale di liquidazione del 7 dicembre 1997, allestito attorno al mese di giugno 1998 (perizia p. 5), la presentazione il mese seguente e meglio il 22 luglio 1998 (doc. Q) di un'istanza di autofallimento costituiva in effetti un atto dovuto e non poteva così essere considerata, soggettivamente, un atto inutile o contrario agli interessi della società o degli azionisti.

11.1.3 Per il resto, il generico assunto secondo cui la convenuta ha sempre cercato di salvaguardare gli interessi dei creditori in una liquidazione bancaria mai ordinata in precedenza, atipica e litigiosa non è tale da confutare il diverso accertamento pretorile, che va dunque confermato tranne, come detto, per quanto riguarda le prestazioni riferite all'istanza di autofallimento.

11.2 Il Pretore, esprimendosi sul tema del danno, ha ritenuto che la richiesta di fr. 250'000.- formulata dagli attori appariva equilibrata. A suo giudizio, nell'occasione tornava applicabile l'art. 42 cpv. 2 CO e gli attori potevano essere seguiti laddove avevano concluso che, qualora la convenuta avesse operato in ossequio ai dettami di legge, la liquidazione sarebbe durata la metà del tempo e le ore impiegate sarebbero pure state la metà. In questa sede la convenuta ha rimproverato al Pretore di non aver rilevato che negli allegati preliminari la controparte aveva chiesto l'assunzione di alcune prove ritenute necessarie per dimostrare le sue particolari pretese senza che le stesse fossero poi state assunte e di aver nondimeno applicato, oltretutto in modo arbitrario, l'art. 42 cpv. 2 CO. La censura è fondata.

11.2.1 Negli allegati preliminari gli attori avevano affermato, con riferimento alla pretesa di almeno fr. 100'000.- per le prestazioni inutili o contrarie agli interessi della società o degli azionisti (che, a loro dire, erano poi solo la sollecitazione e il coinvolgimento di numerosi ex-clienti, l'esame approfondito e totalmente inutile delle pretese risarcitorie da loro insinuate, nonché l'avvio e lo svolgimento di procedure giudiziarie votate all'insuccesso, cfr. petizione p. 11), che "allo stato, non è possibile stabilire con attendibile certezza quale porzione di tali costi (N.d.R. della somma fatturata di fr. 476'813.75) sia attribuibile alle attività che, per i motivi suesposti, non possono essere messe in carico alla società", aggiungendo che "sarà possibile determinare con maggior precisione l'entità di tale pretesa solo quando la convenuta avrà messo a disposizione l'elenco dettagliato delle prestazioni svolte, con la descrizione precisa dell'attività cui sono riferibili" oggetto di edizione, ciò che avrebbe poi permesso loro "di stralciarne le prestazioni che la convenuta non aveva né ha diritto di farsi retribuire" (petizione p. 12; cfr. pure replica p. 34); anche relativamente alla pretesa di almeno fr. 150'000.- per la ritardata conclusione della liquidazione (posizione che, a loro dire, aveva per oggetto solo l'allestimento di bilanci, la tenuta di assemblee generali ordinarie e straordinarie e il pagamento di onorari al revisore che non si sarebbero dovuti effettuare in tale accresciuta misura), essi avevano affermato che la stessa era "facilmente evincibile dal richiamo del relativo incarto" (petizione p. 13; cfr. pure replica p. 34). Con le conclusioni essi hanno nuovamente ribadito che l'accertamento delle loro pretese sarebbe stato possibile unicamente "a fronte del dettaglio e della descrizione delle prestazioni fatturate" (p. 21).

Ritenuto che le prove di cui gli attori auspicavano l'assunzione a quel momento allo scopo di stralciare le relative fatturazioni della convenuta, segnatamente l'edizione da parte di quest'ultima delle fatture emesse a carico di C_____ SA in liquidazione, delle schede contabili e dei time-sheets inerenti quella sua attività, sia pure esistenti, non erano state assunte nella sede pretorile e nemmeno - come detto - possono esserlo in questa sede o ancora da parte del Pretore a cui la causa dovrebbe essere rinviata (e ciò stante anche la categorica opposizione espressa in questa sede degli attori stessi, che, pur avendo ritenuto errata la decisione con cui il Pretore non le aveva ammesse, hanno inspiegabilmente pure ommesso di postularne l'assunzione nel caso subordinato in cui questa Camera non avesse condiviso il diverso giudizio pretorile), le pretese azionate negli allegati preliminari avrebbero senz'altro dovuto essere respinte, siccome non sufficientemente provate dagli attori, pacificamente gravati dell'onere della prova (art. 8 CC). Del resto questi ultimi, pur essendo in possesso di elementi probatori (si pensi in particolare al riepilogo delle fatture esposte dalla convenuta suddivise per periodo di competenza e per genere di prestazioni "ripresa attività societaria, contatto autorità, trasloco, gestione / segretariato / attività giuridiche / attività contabili / attività fiscali" di cui al doc. I, alle singole fatture dal 1° giugno 1998 al 28 febbraio 1999 di cui al doc. 24.1 ed al dettaglio delle prestazioni da lei svolte e fatturate per il periodo successivo al gennaio 2004, di cui essi hanno ammesso di disporre a p. 12 della petizione e versato agli atti sub doc. 53), nemmeno hanno ritenuto con le loro conclusioni di esporne in dettaglio le risultanze, precludendosi in tal modo (vista anche la categorica opposizione da loro espressa in questa sede all'assunzione delle prove rilevanti proposta dalla controparte) la facoltà di prevalersi della facilitazione probatoria, di carattere eccezionale e concessa solo nel caso in cui alla parte non potesse essere rimproverata una negligenza nell'allegazione delle circostanze rilevanti e nell'assunzione delle prove necessarie, prevista dall'art. 42 cpv. 2 CO (cfr. TF 21 ottobre 2010 4A_208/2010 consid. 6.3). 11.2.2 Con il loro allegato conclusionale gli attori hanno invece cercato di insistere più che altro sulla pretesa relativa ai ritardi nella conclusione della liquidazione, da loro aumentata all'importo complessivo di fr. 250'000.- fatto valere a suo tempo con le due tipologie di pretese ed allora però estesa a tutte le prestazioni fatturate dalla controparte (e non solo quelle da loro originariamente menzionate e contestate negli allegati preliminari relative a quelle due tipologie di pretese) durante un periodo di tempo inutilmente raddoppiato da 5 a 10 anni (p. 21 seg.). Ora, quand'anche, per ipotesi, si volesse ritenere ammissibile un tale modo di procedere (di per sé contrario ai dettami dell'art. 78 CPC/TL, siccome fondato su fatti nuovi), resta però il fatto che la pretesa così formulata non è stata a quel momento sostanziata e provata in modo sufficiente. Gli attori non hanno in effetti spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto dall'onorario della convenuta dovesse essere dedotto anche quanto da lei fatturato in quel periodo di tempo raddoppiato per le non meglio precisate prestazioni che non erano state da loro menzionate e contestate negli allegati preliminari. Ma soprattutto essi non hanno neppure dimostrato, oltre beninteso all'entità degli onorari per le prestazioni da loro già menzionate e contestate negli allegati preliminari (cfr. il considerando precedente), qual era l'ammontare degli onorari fatturati in quel periodo di tempo raddoppiato per queste altre prestazioni. Sempre sul tema dell'onorario da dedurre, appurato che le prove alla base della pretesa formulata con le conclusioni erano esistenti e potenzialmente esperibili (ed anzi sono stati proprio gli attori ad opporsi in questa sede alla loro assunzione offerta dalla convenuta, senza neppure averne postulato l'assunzione nel caso subordinato in cui questa Camera non avesse condiviso il diverso giudizio pretorile), è manifestamente a torto che essi, senza - come detto - aver

oltretutto ritenuto di menzionare gli elementi probatori risultanti dall'incarto che sarebbero stati tali da consentire un apprezzamento almeno equitativo dell'importo rivendicato, hanno nondimeno preteso di poterlo determinare in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, limitandosi ad affermare, senza fornire un qualsiasi riscontro oggettivo alla loro conclusione, che " ritenuto che, sull'arco di 10 anni, la convenuta ha fatturato e incassato onorari per un importo complessivo di poco superiore a fr. 500'000.- (doc. H), è legittimo ritenere che lo stralcio delle prestazioni svolte (inutilmente) ai fini di ottenere il fallimento della società e la riduzione dei tempi della procedura di liquidazione che si sarebbe realizzata qualora la liquidatrice avesse proceduto sin da subito a una valutazione seria e approfondita della fondatezza delle presunte "rivendicazioni" avrebbero permesso di ridurre tale costo di almeno fr. 250'000.- " (cfr. conclusioni p. 21 seg.). In tali circostanze è senz'altro a torto che il Pretore ha poi ritenuto di poter quantificare l'importo a loro dovuto, fondandosi su quella medesima disposizione. 11.2.3 Ed è parimenti a ragione che la convenuta ha rimproverato al Pretore un apprezzamento arbitrario dell'art. 42 cpv. 2 CO. Nonostante il giudice di prime cure abbia ritenuto che, senza le violazioni contrattuali imputabili alla convenuta, la liquidazione sarebbe durata la metà del tempo e le ore impiegate sarebbero pure state la metà, si osserva in effetti che l'importo di fr. 250'000.- da lui dedotto dall'onorario della convenuta è maggiore alla metà di quanto da lei fatturato (che sarebbe semmai stato di fr. 238'406.85) senza che siano state adottate ulteriori circostanze atte ad aumentare quella deduzione. Nemmeno è poi stato indicato da quali documenti dell'incarto, da lui evocati genericamente, si potesse evincere che la riduzione dell'onorario di fr. 250'000.- era stata sufficientemente provata. E del resto anche la sua conclusione secondo cui la durata del presunto "risparmio di tempo" che sarebbe stato possibile conseguire era complessivamente della metà appare eccessivamente semplicistica (dato che le prestazioni della convenuta relative all'allestimento del bilancio di liquidazione, allestito nel giugno 1998, e all'istanza di autofallimento, inoltrata nel luglio 1998 ed evasa nel novembre 1998 [cfr. doc. P], erano legittime, mentre quelle effettuate successivamente al 15 gennaio 2002 non sono state contestate dagli attori, nemmeno in questa sede, cfr. risposta p. 21). 12. Nel prosieguo del suo esposto la convenuta ha pure contestato il giudizio (dispositivo n. 2) con cui il Pretore aveva provveduto a nominare l'avv. RA 2 quale nuovo liquidatore della reiscrivenda C_____ SA in liquidazione. La censura è infondata. A sostegno della stessa essa ha evidenziato, a ragione, che il liquidatore dovrebbe essere per definizione neutrale e non potrebbe confondersi con il rappresentante degli azionisti della società. Ritenuto però che la liquidazione vera e propria della società è nel frattempo già stata portata a termine (con in particolare l'avvenuta tacitazione di tutti i creditori privati e pubblici) e che l'unica somma che dovrà essere ancora oggetto di liquidazione sarà semmai quella che risulterà da questa causa (riservato l'esito del sequestro penale - formalmente ancora in essere - sull'eccedenza, cfr. doc. 42, 16 e 71), il rischio di pregiudicare la posizione dei terzi risulta essere solo teorico. 13. La convenuta ha infine censurato il giudizio (dispositivo n. 3) con cui il Pretore aveva dichiarato inammissibile la documentazione da lei presentata in sede conclusionale ed attestante le spese di deposito della documentazione oggetto della domanda di edizione nei suoi confronti (doc. 72). La censura dev'essere disattesa. In questa sede la convenuta si è in effetti limitata a chiedere l'assunzione di quella documentazione in applicazione dell'art. 317 cpv. 1 CPC, aggiungendo di aver tempestivamente segnalato l'insorgere di quei costi e di essersi a suo tempo riservata di chiederne la rifusione. Essa, venendo meno all'obbligo di motivazione che le incombeva (art. 311 CPC), non ha tuttavia spiegato per quali ragioni di

fatto o di diritto dovesse essere riformato il giudizio pretorile di inammissibilità della richiesta di produzione di quei documenti. E, a ben vedere, neppure ha chiesto in questa sede la rifusione di quelle eventuali spese, essendosi limitata con l'appello a protestare “spese e ripetibili di prima e seconda istanza” (mentre con le conclusioni aveva protestato “tasse, spese, incluse le spese di deposito della documentazione di edizione e ripetibili”, p. 16). Si aggiunga, per completezza, che le spese di deposito della documentazione in edizione avrebbero in ogni caso dovuto rimanere a suo carico, visto che, invece di dar seguito all'obbligo di edizione e al conseguente deposito in Pretura, essa aveva optato per un deposito presso terzi, senza che il Pretore le avesse mai garantito il rimborso delle spese così assunte. 14. Ne discende, in parziale accoglimento dell'appello, che la convenuta dev'essere condannata a rifondere a C_____ SA in liquidazione fr. 9'500.- oltre interessi (dispositivo n. 1), ritenuto che gli altri dispositivi impugnati - salvo quello sulle spese e sulle ripetibili (n. 5), che in effetti seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI) - possono essere confermati. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 259'500.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 106 CPC e la TG decide: I. L'appello

E. 19

novembre 2014 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 17 ottobre 2014 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza, AP 1 è condannata a pagare a C_____ SA in liquidazione la somma di fr. 9'500.- oltre interessi al 5% dal 29 settembre 2008. 2. (invariato) 3. (invariato) 4. (non impugnato) 5. La tassa di giustizia di fr. 15'000.- e le spese, di complessivi fr. 40'000.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico dagli attori per 19/20 e della convenuta per 1/20. Gli attori rifonderanno alla convenuta fr. 23'625.- per parti di ripetibili. II. Le spese processuali di fr. 8'000.- sono a carico dell'appellante per 1/20 e per 19/20 sono poste a carico degli appellati, che rifonderanno alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili di appello. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.